STATUTO

demA

democrazia e autonomia

TITOLO I

Denominazione, sede, durata e simbolo

Art.1 Costituzione e denominazione

È costituita, con sede legale in Napoli, l'Associazione, senza scopi di lucro, denominata "dema, democrazia e autonomia", ovvero nella forma abbreviata "dema" o anche "demA", di seguito Associazione.

L'Associazione demA è un Movimento Politico fondato sul rispetto della Costituzione Italiana e dell'Ordinamento dell'Unione europea.

Art.2 Simbolo

Il simbolo del Movimento che si allega al presente statuto in forma grafica, è rappresentato da un'agorà stilizzata alludente al concetto di demA visto come uno spazio, una piazza libera a tutte e tutti, un luogo di partecipazione e dialogo, aperto alla cultura in tutte le sue forme.

Nel simbolo del Movimento è richiama la dicitura del movimento (demA) mettendo la A finale in maiuscolo e differenziandola dal resto del testo con il colore arancione, ottenendo il risultato finale di democrazia e autonomia, i due concetti portanti su cui si basa il movimento stesso.

L'Assemblea dispone eventuali modifiche del simbolo e può delegare a tal fine il Coordinamento Nazionale. Il simbolo può essere utilizzato anche solo in parte quale contrassegno elettorale. Tale contrassegno è nella disponibilità del Segretario che lo conferisce per la sua presentazione ai fini elettorali secondo la normativa vigente.

Art.3 Sede

L'Associazione ha sede in Napoli, Via Toledo nº 156.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Napoli, con semplice decisione del Coordinamento Nazionale; spetta invece agli Associati decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello di Napoli.

Art.4 Durata

La durata è illimitata.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea nelle ipotesi previste dalla legge.

Art.5 Valori

L'Associazione è aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di estrazione sociale.

L'Associazione si riconosce in alcuni valori fondamentali quali: la tutela dei diritti, la libertà d'espressione e di pensiero, il rispetto e la tutela d'ogni forma di diversità, lo sviluppo di una società aperta e multiculturale, la pace tra i popoli, la giustizia sociale, l'affermazione della cultura della legalità, la democrazia partecipata e di prossimità, la solidarietà, la difesa dell'ambiente e del patrimonio storico artistico, il rispetto e la tutela delle differenze di genere, la lotta contro l'omofobia e la violenza sulle donne, la parità dei generi, l'antifascismo.

Art.6 Scopo e finalità

L'Associazione si propone:

- di promuovere una mobilitazione sociale e politica che abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni materiali, economiche, culturali, morali e sociali della società in cui viviamo;
- di mettere in collegamento i cittadini che, in forma individuale o associativa, si mobilitano e agiscano in difesa degli alti ideali di giustizia previsti dalla nostra Costituzione;
- di promuovere liste civiche elettorali per perseguire le finalità politiche, sociali, culturali e morali indicate nel presente statuto.

Art.7 Attività

L'Associazione organizza e svolge tutte le attività, interne ed esterne, culturali, economiche e politiche, nell'ambito delle norme vigenti, necessarie al raggiungimento dei propri scopi statutari.

L'Associazione è collettore di idee e proposte. Raccoglie, diffonde, produce informazioni trasparenti ed esaurienti inerenti al mondo della cultura, dell'ambiente, del sociale, dell'economia, della politica, relativamente a tutto quanto possa contribuire alla crescita di una coscienza civica e critica, stimolando il dialogo tra i singoli e le istituzioni.

In particolare, e a solo titolo esemplificativo, l'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà:

- propagandare con le risorse disponibili le idee e i programmi dell'Associazione;
- realizzare iniziative che facilitino la partecipazione degli associati, rafforzando il legame associativo e che contribuiscano ad allargare la base sociale; promuovere e/o sostenere lo sviluppo di reti relazionali anche attraverso l'istituzione di punti d'incontro, informativi, formativi, di ricerca e attraverso la creazione di una rete di scambio di esperienze, competenze, saperi, abilità organizzative, professionali e politiche attraverso il coinvolgimento dei cittadini;
- promuovere e/o sostenere il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo, con particolare riferimento ai beni confiscati alla criminalità organizzata;
- organizzare e/o sostenere, anche economicamente, manifestazioni e iniziative pubbliche, culturali e politiche, la presentazione di petizioni, di proposte di legge ad iniziativa popolare e di referendum;
- promuovere un processo di raccolta volontaria di fondi per sostenere e diffondere il progetto politico programmato;
- organizzare e/o presentare e/o promuovere e/o sostenere, anche economicamente, candidati e liste di candidati, anche proprie, agli organismi elettivi locali, nazionali, sovranazionali ed esteri, comunque e dovunque previsti dagli ordinamenti vigenti;
- organizzare e/o sostenere, anche economicamente, rassegne, manifestazioni o singole iniziative di mostre e spettacoli artistici;
- organizzare e/o sostenere corsi di studio e formazione, seminari dibattiti e convegni anche in collaborazione con Enti Pubblici o altri soggetti del Terzo Settore;
- organizzare e svolgere attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, promozione di attività editoriali anche ricorrendo alla pubblicazione di libri o riviste e realizzando sondaggi e inchieste;
- costituire nel suo seno gruppi di studio, commissioni, svolgere indagini e ricerche e/o sostenere, anche economicamente, centri e gruppi di ricerca storica, storico-politica, economica, sociologica, giuridica, filosofica, pedagogica, psicologica, medica, biologica, informatica, ingegneristica, tecnologica, scientifica, artistica e in qualsiasi altro ambito;
- propone agli associati che vogliono realizzare il loro desiderio di cittadinanza attiva, forme conciliabili con i tempi di vita e modalità di partecipazione che conservino il calore di relazioni comunitarie; l'Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che comportino la somministrazione di alimenti e bevande e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sociali;
- predisporre strumenti e realizzare attività di informazione e formazione di consumo critico; organizzare o sostenere gruppi di acquisto solidali;
- organizzare e/o sostenere iniziative di amicizia, solidarietà e di collaborazione con paesi esteri e in particolare con i paesi in via di sviluppo.

L'Associazione nello svolgere le suddette attività si avvale in maniera prevalente del lavoro spontaneo dei propri aderenti, ricorrendo solo in caso di necessità a prestazioni di lavoro dipendente, subordinato o di altro tipo.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà, pur non avendo fini di lucro, realizzare delle attività economiche di carattere commerciale sia rivolte ai soci che a terzi, persone fisiche o giuridiche pubbliche e private; i proventi derivanti da tali attività andranno totalmente investiti nell'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutariamente previsti.

Per il raggiungimento degli scopi statutari l'Associazione potrà avvalersi di professionisti esterni singoli o collettivi quali istituti di ricerca, università, enti di formazione, enti specializzati, attraverso appositi accordi e convenzioni.

L'Associazione si riserva la facoltà di aderire ad altre associazioni, consorzi o altri organismi per perseguire in forme associate più complesse lo scopo sociale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art.8 Associati

L'adesione all'Associazione è individuale e personale. Possono aderire all'Associazione tutte le persone cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell'Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi, che abbiano richiesto di aderire purché ne condividano scopi e finalità dichiarando di accettare il presente Statuto, il Codice Etico e il Manifesto dei Valori con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni di inammissibilità infra disciplinate.

Gli associati si dividono in tre categorie:

- Associati Ordinari;
- Associati Sostenitori;
- Associati Onorari.

Sono Associati Ordinari quelli ammessi, su domanda, con deliberazione di accettazione del Coordinamento Nazionale. Sono Associati Sostenitori le persone fisiche alle quali tale qualifica sarà offerta dal Coordinamento Nazionale purché contribuiscano con significativi apporti economici alla vita dell'associazione. Il contributo minimo per conseguire e conservare la carica di socio sostenitore viene determinato dal Coordinamento Nazionale.

Sono Associati Onorari coloro che, ad insindacabile decisione del Presidente, risultano meritevoli di tale riconoscimento. L'Associato Onorario offrirà volontariamente, la propria disponibilità secondo le richieste dei competenti organi associativi, compatibilmente con le proprie esigenze professionali e personali.

Art.9 Ammissione a socio

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Segretario.

La domanda di ammissione si intende accolta qualora non venga comunicata per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro novanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata. Il rifiuto di ammissione, può essere sottoposto dall'interessato al riesame del Comitato dei Probiviri con istanza di revisione da presentarsi, presso la Sede legale dell'Associazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Il Comitato dei Probiviri, si pronuncia entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza ascoltato il richiedente od in caso di suo impedimento un suo rappresentante.

Il Coordinamento Nazionale è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del Comitato dei Probiviri pronunciandosi inappellabilmente sulla stessa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comitato dei Probiviri.

Il Presidente nella relazione annuale illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo rifiuto di ammissione dei nuovi soci.

Art.10 Cause di inammissibilità

Non possono essere ammessi all'Associazione coloro che, all'atto della richiesta di adesione, facciano parte di altre associazioni, movimenti o partiti politici aventi oggetto o finalità in contrasto con i principi e i valori di demA. Il Coordinamento Nazionale stabilisce le modalità e i limiti di applicazione di tale fattispecie.

Art.11 Iscrizione

Le domande di iscrizione devono contenere:

- i dati del richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale);
- il domicilio del richiedente se diverso dall'indirizzo di residenza;
- l'indirizzo di posta elettronica del richiedente;
- l'indicazione delle eventuali altre associazioni politiche o partiti alle quali il richiedente sia iscritto;
- precedenti penali e/o condanne;
- la sottoscrizione del richiedente.

Oltre che presso la sede, l'iscrizione all'Associazione può essere effettuata sulla base di un apposito regolamento:

- presso una sede territoriale;
- per via telematica;
- anche per corrispondenza per i residenti all'estero.

Art.12 Acquisto della qualità di Associato

La qualità di Associato si acquista con l'iscrizione a Libro degli Associati, previo versamento integrale dell'importo della quota sociale.

Art.13 Perdita della qualità di Associato

La qualità di Associato non è trasmissibile e si perde per:

- dimissioni-recesso;
- mancato rinnovo dell'iscrizione a cadenza annuale;
- mancato pagamento della quota associativa;
- espulsione-esclusione;
- morte dell'Associato.

La perdita della qualifica di associato comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno del Movimento.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.14 Recesso

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione dandone comunicazione al Presidente per iscritto con mezzi comprovabili, compresa la posta elettronica certificata. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'anno sociale successivo.

Art.15 Esclusione

L'iscritto può essere espulso solo per gravi motivi e in particolare quando si sia constatato:

- un comportamento o attività in palese contrasto con le finalità ed i principi dell'Associazione;
- inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi direttivi;
- che l'Associato si sia reso responsabile di atti dannosi o contrari all'interesse o al prestigio dell'Associazione;
- che l'Associato abbia costretto l'Associazione ad atti giudiziali per l'adempimento degli impegni assunti;
- che al termine delle procedure per la selezione delle candidature, l'Associato, si sia candidato in liste alternative a quelle di demA, o comunque non autorizzate da demA;
- un sopravvenuto motivo di inammissibilità secondo quanto previsto dall'Art.10 del presente statuto;
- indegnità e in particolare il comprovato svolgimento di attività illegali.

L'inadeguata contribuzione al finanziamento del Movimento da parte di un associato, e in particolare dall'associato che ricopra una qualsiasi carica istituzionale elettiva a qualsiasi livello, secondo quanto disposto dal Coordinamento Nazionale, costituisce sia un comportamento in palese contrasto coi principi dell'Associazione, sia inosservanza delle deliberazioni assunte dagli organi direttivi.

L'esclusione di un Associato viene deliberata dal Coordinamento Nazionale su proposta motivata del Presidente o su proposta motivata di almeno tre componenti del Coordinamento Nazionale o di trenta Associati.

Preliminarmente all'adozione della misura dell'espulsione, l'Associato sottoposto a procedimento disciplinare deve essere posto a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati e ascoltato dal Coordinamento Nazionale, nel rispetto del principio del contraddittorio, al fine di garantire all'interessato il diritto di difesa e il diritto a essere informato sui fatti oggetto di contestazione. A tal fine, l'interessato ha diritto di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa.

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione all'Associato escluso.

Il provvedimento di esclusione deve essere congruamente motivato e comunicato per iscritto con mezzi comprovabili compresa la posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata all'indirizzo comunicato dall'Associato escluso all'atto dell'iscrizione o alla sua residenza.

La delibera di esclusione, può essere sottoposta dall'interessato al riesame del Comitato dei Probiviri con istanza di revisione da presentarsi, presso la Sede legale dell'Associazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di espulsione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Il Comitato dei Probiviri, si pronuncia entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza ascoltato il richiedente od in caso di suo impedimento un suo rappresentante.

Nel caso in cui la delibera di esclusione venga confermata il socio può, entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedere al Presidente che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

In tal caso il Presidente la sottopone, insieme al suo parere, quello del Direttivo e a quello del Collegio dei Probiviri all'Assemblea, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art.16 Diritti degli associati

I membri in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione, esercitano i diritti loro ascritti secondo quanto stabilito dal presente Statuto e disciplinato dai regolamenti.

L'Associato ha il diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e se iscritto da almeno tre mesi ed in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione fa parte dell'Assemblea ed in essa esprime il proprio voto in relazione alle questioni sottoposte all'Assemblea ed alle decisioni ad essa deputate.

In particolare gli Associati hanno diritto a:

- partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico del Movimento;
- prendere parte ai Gruppi Tematici;
- votare nei referendum consultivi aperti agli iscritti e prendere parte alle altre forme di consultazione;
- partecipare all'elezione diretta del Presidente e del Coordinamento Nazionale;
- avanzare la propria candidatura per gli organi del Movimento;
- approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione;
- essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
- avere accesso alle informazioni su tutti i principali aspetti della vita del movimento;
- avere accesso all'anagrafe degli iscritti, nel rispetto delle regole sulla riservatezza stabilite dalla legge;
- ricorrere all'organo di garanzia secondo le norme stabilite dal presente statuto e dal relativo regolamento.

Art.17 Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni dell'Associazione e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- contribuire alla discussione e all'elaborazione della proposta e all'iniziativa politica;
- adoperarsi per la diffusione dei Principi, delle proposte e delle progettualità dell'Associazione;
- favorire l'ampliamento della base sociale promuovendo l'Associazione nei propri ambiti;
- adeguare il proprio comportamento a quei valori a cui l'Associazione e il suo Statuto sono ispirati;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di direzione dell'Associazione;
- versare con puntualità la quota associativa annuale;
- sostenere lealmente i suoi candidati alle elezioni ai vari livelli;
- aderire ai gruppi di demA nelle assemblee elettive di cui facciano parte.

Tutti gli associati, che ricoprono una qualsiasi carica istituzionale elettiva e i destinatari di incarichi pubblici, a qualsiasi livello, sono tenuti a contribuire al sostegno economico del Movimento proporzionalmente all'incarico ricoperto, versando una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta.

Il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Movimento è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Coordinamento Nazionale.

Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento, è causa di incandidabilità a qualsiasi carica da parte del Movimento, nonché dei provvedimenti di cui all'Art. 15 del presente Statuto.

Gli iscritti eletti inoltre hanno il dovere di aggiornare e informare periodicamente gli iscritti della loro attività. I gruppi del Movimento nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.

Art.18 Quota associativa

L'iscrizione all'Associazione avviene con il pagamento della quota associativa annuale e con l'eventuale rilascio da parte dell'Associazione della tessera associativa. Il Coordinamento Nazionale stabilisce la quota d'iscrizione annuale che dovrà successivamente essere rinnovata ogni anno. Il pagamento della quota d'iscrizione è condizione necessaria per l'esercizio del diritto di voto in tutte le deliberazioni sociali.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.19 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- Il Coordinamento Nazionale;
- Il Comitato esecutivo se nominato;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri Garanti;
- I Gruppi Tematici;
- Le strutture territoriali;
- Il Consiglio Nazionale;
- L'Assemblea Nazionale degli Eletti.

Il Presidente o il Coordinamento Nazionale possono costituire altri organi ritenuti utili e funzionali al buon andamento del Movimento.

Art.20 Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione e il versamento della quota associativa.

Si riunisce almeno due volte all'anno di cui una per l'approvazione del bilancio.

All'Assemblea partecipa senza diritto di voto, se nominati, il Presidente del Collegio dei Revisori e il Presidente del Collegio dei Probiviri Garanti. Alle sedute dell'Assemblea partecipano inoltre senza diritto di voto i rappresentanti degli organismi territoriali secondo quanto specificato dai regolamenti interni.

Art.21 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, presso la Sede sociale od in qualunque altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria inoltre si riunisce ogni volta che il Presidente del Coordinamento Nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata e sottoscritta almeno due quinti (2/5) del Coordinamento Nazionale o un decimo (1/10) degli Associati. In quest'ultimo caso il Presidente del Coordinamento Nazionale provvede alla convocazione dell'Assemblea senza ritardo e comunque entro trenta giorni dalla presentazione della domanda contenente gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto alla data della domanda stessa, e ove il Presidente del Coordinamento Nazionale non provvedesse, la convocazione può essere effettuata negli stessi termini dal Segretario. Se anche il Segretario non provvedesse, la convocazione è ordinata dal Presidente del Tribunale.

L'Assemblea Straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione che deve contenere l'Ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché il giorno l'ora e il luogo della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene senza obblighi di forma purché con mezzi comprovabili, compresa la posta elettronica.

La convocazione dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; in casi urgenza il termine può essere ridotto a soli due giorni.

Art.22 Intervento in Assemblea

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi, in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione e che abbiano già versato la quota per l'anno in corso. Il versamento della quota associativa può avvenire anche il giorno dell'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal Segretario.

Ogni Associato ha diritto a un voto, qualunque sia la sua carica.

È ammessa la rappresentanza di un Associato esclusivamente da parte di altro Associato munito di specifica delega scritta che dovrà essere conservata dall'Associazione. La delega, viene consegnata dal delegato al segretario dell'Assemblea al momento del voto e viene acclusa al verbale dell'Assemblea in cui si è votato. È nulla la delega orale. La delega vale tanto per la prima quanto per la seconda convocazione.

Ciascun Associato non può rappresentare più di un solo altro Associato.

Art.23 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Segretario, l'Assemblea è presieduta dal componente del Coordinamento Nazionale presente più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i componenti del Coordinamento Nazionale l'Assemblea verrà presieduta da persona designata dagli intervenuti votato a maggioranza. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea devono essere verbalizzate da un Segretario.

Il Segretario dell'Associazione assume le funzioni di Segretario dell'Assemblea, salvo che questa deliberi diversamente. Nelle Assemblee Straordinarie o quando il Presidente lo reputi opportuno tale funzione è assunta da un Notaio.

I verbali delle Assemblee devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante o da un Notaio e saranno trascritti sul libro dei verbali delle Assemblee.

Il Presidente propone all'Assemblea, per la relativa nomina, uno o più scrutatori scelti tra gli associati. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea. Egli accerta la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita e sia rispettato il numero valido per deliberare. Al Presidente spetta accertare il diritto di intervento e dirigere la discussione e la votazione, fissandone, salvo diverse disposizioni statutarie o di Legge, le modalità.

Il Presidente dell'Assemblea ha tutti i poteri necessari per il razionale e corretto svolgimento dell'Assemblea, ivi compreso quello della scelta delle proposte da mettere ai voti.

Art.24 Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita in sede Ordinaria qualunque sia il numero dei presenti, in sede Straordinaria con l'intervento diretto, o per rappresentanza, di almeno cento associati.

Art.25 Proroga dell'Assemblea

Qualora in una giornata non fosse possibile esaurire la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata per la sua prosecuzione dal Presidente sino al settimo giorno successivo, dandone comunicazione all'adunanza, senza necessità di ulteriore avviso. Nella seconda giornata l'Assemblea di prosecuzione si costituisce con le medesime maggioranze valide per la prima.

Art.26 Validità delle delibere dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti, tenendo conto degli astenuti e dei voti nulli e vengono verbalizzate in tempo reale.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea delibera con voto palese, fatta eccezione per le questioni relative alle persone e quando almeno un terzo dei presenti richiedano il voto segreto.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti alla votazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.27 Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione delibera su tutte le materie ad essa attribuite dal codice civile e dal presente Statuto. L'Assemblea esamina i problemi di ordine generale e le proposte che il Coordinamento Nazionale o il Presidente sottopone ad essa.

Ad essa spetta il potere di decidere, indirizzare e controllare tutte le attività dell'Associazione

L'Assemblea in particolare:

- approva l'indirizzo generale dell'Associazione, la linea politica e i piani programmatici;
- discute e approva il programma generale annuale di attività dell'Associazione;
- discute e approva il rendiconto di esercizio previsionale e consuntivo;
- stabilisce e modifica le norme che regolano l'attività dell'Associazione stessa, e approva le proposte di regolamento interno predisposte dal Coordinamento Nazionale;
- approva il Codice Etico;
- elegge il Presidente dell'Associazione;
- elegge il Consiglio Coordinamento Nazionale, previa determinazione del numero dei componenti dello stesso;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori Sindaci;
- nomina i componenti del Collegio dei Probiviri Garanti e ne elegge il Presidente;
- decidere il trasferimento della sede, in Comune diverso da quello di Napoli;

- delibera le azioni di responsabilità contro gli amministratori per fatti da loro compiuti, esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori;
- discute e delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In sede straordinaria l'Assemblea delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Coordinamento Nazionale.

Ove il Presidente ritenga che una decisione assunta dall'Assemblea contrasti con i fini statutari può richiedere, ma solo per un'unica volta, che l'Assemblea deliberi nuovamente sulla materia.

Art.28 Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale, indirizza l'azione politica del Movimento, ha un numero di componenti non inferiore a nove e comunque dispari, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, tra gli Associati la cui candidatura sarà sostenuta da almeno dieci Associati. Ogni Associato può sostenere la candidatura di un solo Associato candidato.

Un componente del Coordinamento Nazionale può recedere dall'incarico dietro presentazione delle dimissioni volontarie inviate al Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi comprovabili, compresa la posta elettronica. Alle riunioni del Coordinamento Nazionale potranno partecipare, ma senza esercitare diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori e il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il Coordinamento Nazionale inoltre per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.

Il Coordinamento Nazionale per esigenze o compiti particolari, può delegare i propri poteri, a uno o più Organismi Operativi. Sempre la delega è ammessa esclusivamente nella forma revocabile in ogni momento.

Le modalità di elezione del Coordinamento Nazionale saranno definite e disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea, su proposta del Presidente, adottando criteri, metodi e procedure che garantiscano la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze.

Art.29 Durata in carica

I componenti del Coordinamento Nazionale durano in carica due anni e sono rieleggibili per un massimo di tre volte consecutive. È dichiarata la decadenza da Componente del Coordinamento Nazionale a seguito di 3 assenze consecutive ingiustificate.

Art.30 Sostituzione

Se vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Coordinamento Nazionale, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea che potrà confermarli nell'ufficio o sostituirli.

Se vengono a mancare più del cinquanta per cento componenti del Coordinamento Nazionale, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti. I componenti del Coordinamento Nazionale così nominati dall'Assemblea restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati i sostituiti.

Il Presidente può proporre mozione di sfiducia nei confronti di un componente del Coordinamento Nazionale. La mozione di sfiducia che abbia ottenuto il voto favorevole di due terzi (2/3) dei componenti del Coordinamento Nazionale, deve essere sottoposta al voto dell'Assemblea dei Soci, appositamente convocata. Se la mozione di sfiducia è accolta, nella stessa Assemblea si dà corso alle votazioni per l'elezione del nuovo Componente del Coordinamento Nazionale.

Art.31 Convocazione del Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale si riunisce ordinariamente, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, almeno una volta ogni 3 mesi, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta anche via e-mail, dal Collegio Sindacale, dal Collegio dei Probiviri, oppure da almeno un terzo dei Consiglieri. In tali casi la domanda deve essere motivata con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente data, ora e luogo della convocazione, oltre che l'ordine del giorno specifico e analitico da inviare, alternativamente per raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.) o posta elettronica, che dovrà pervenire sette giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità almeno due giorni prima della riunione. È ammessa la possibilità che le adunanze del Coordinamento Nazionale si tengano in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati; verificandosi queste condizioni il Coordinamento Nazionale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo libro.

Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci Effettivi e ai Probiviri, con le stesse modalità e nel rispetto dei giorni di preavviso sopra indicati.

Art.32 Costituzione del Coordinamento Nazionale

Per la validità del Coordinamento Nazionale è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la maggioranza dei componenti ed in seconda convocazione la presenza di almeno 1/3 dei componenti. Non è ammesso il voto per delega.

Art.33 Deliberazione del Coordinamento Nazionale

Le deliberazioni del Coordinamento Nazionale sono assunte a votazione palese, salvo che non sia richiesta dalla normativa la votazione segreta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, non tenendo conto degli astenuti e dei voti nulli.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, vale doppio il voto del Presidente.

È necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Coordinamento Nazionale per delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo.

I componenti del Coordinamento Nazionale devono astenersi dal presenziare alla discussione di argomenti, posti all'ordine del giorno, riguardanti la propria persona.

Il Presidente ha facoltà di far partecipare alle riunioni del Coordinamento Nazionale, uno o più esperti negli argomenti in discussione.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Coordinamento Nazionale deve essere redatto, a cura del Segretario, processo verbale sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso, da iscriversi sul relativo libro. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano nella carica e a parità da quello più anziano d'età, escluso il Presidente.

Art.34 Attribuzioni del Coordinamento Nazionale

È compito del Coordinamento Nazionale rendere operative le decisioni assembleari

Il Coordinamento Nazionale inoltre:

- individua al suo interno il Segretario e il Vice Segretario;
- nomina il Tesoriere su proposta del Segretario;
- delibera sulla linea politica del Movimento, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea;
- delibera tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- predispone, per l'Assemblea, il programma annuale di attività, le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento dell'Associazione;
- approva o ratifica i programmi elettorali del Movimento;
- approva, su proposta del Segretario, le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei Consigli delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli Comunali, nonché per le cariche di Sindaco e di Presidente di regione e di provincia autonoma;
- ratifica gli accordi con altri gruppi, associazioni, movimenti o partiti;
- verifica e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e consuntivo predisposto dal Tesoriere;
- decidere il trasferimento della sede, in qualsiasi indirizzo del Comune di Napoli;
- determina le sedi operative dell'Associazione e decide quali strutture territoriali istituire;
- determina, su proposta del Segretario, quali Gruppi Tematici istituire e ne regola il funzionamento e l'ambito;
- delibera sull'esclusione di un Associato;
- fissa l'ammontare delle quote sociali;
- accetta le donazioni e i lasciti:
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente e dal Segretario;

Il Coordinamento Nazionale inoltre può rimettere in ogni tempo alla decisione dell'Assemblea qualsiasi argomento riguardante la gestione dell'Associazione.

Art.35 Comitato Esecutivo

Il Coordinamento Nazionale può, con la maggioranza particolare di cui all'art.33, delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre ad una massimo di cinque componenti del Coordinamento Nazionale.

Ne fanno parte come membri di diritto il Presidente, il Segretario e il Vice Segretario.

Il Coordinamento Nazionale, all'atto della nomina determina le modalità di funzionamento del Comitato.

Art.36 Cariche consiliari

Il Coordinamento Nazionale elegge tra i suoi membri, su proposta del Presidente, il Segretario, un Vice Segretario e il tesoriere.

Il Segretario sostituisce temporaneamente il Presidente in caso di assenza.

In caso di impedimento definitivo del Presidente o dimissioni, le sue funzioni sono assunte dal Segretario fino alla proclamazione del nuovo Presidente.

În caso di assenza o impedimento anche del Segretario, le funzioni sono assolte dal Vice Segretario.

Art.37 Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Coordinamento Nazionale.

Viene eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Ogni Associato può presentare la propria candidatura a Presidente.

Per la nomina del Presidente si procede con votazione palese, risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Art.38 Poteri del Presidente dell'Associazione

Il Presidente è garante dello Statuto e del corretto perseguimento dei fini sociali; sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Coordinamento Nazionale.

Il Presidente rappresenta politicamente l'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Coordinamento Nazionale, assicurandone il regolare svolgimento.

Ad esso spetta:

- esercitare tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- sovrintendere all'attuazione del programma;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, fissando l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; ove ritenga che una decisione assunta dall'Assemblea contrasti con i fini statutari può richiedere, ma solo per un'unica volta, che l'Assemblea deliberi nuovamente sulla materia;
- convocare e presiedere le riunioni del Coordinamento Nazionale, fissando l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- avvalersi dell'opera di esperti, consulenti che possono partecipare alle sedute del Coordinamento Nazionale senza diritto di voto;
- può deferire per motivi disciplinari ogni Associato al Movimento, adottando anche provvedimenti urgenti e immediati in attesa della decisione del Coordinamento Nazionale;
- ratifica le liste, dei candidati dell'Associazione alle elezioni amministrative, Regionali, Politiche ed Europee;
- Il Presidente Nazionale, può deliberare previo parere del Coordinamento Nazionale, lo scioglimento di un Coordinamento Regionale e la nomina di un commissario in casi straordinari, urgenti e motivati;
- Il Presidente può deliberare, previo parere del Coordinamento Nazionale e sentito il Coordinatore Regionale, lo scioglimento di un Coordinamento Provinciale o Metropolitano e la nomina di un commissario in casi straordinari, urgenti e motivati;
- Il Presidente può deliberare, previo parere del Coordinatore Regionale e sentito il Coordinatore Provinciale, lo scioglimento di un Coordinamento di zona e la nomina di un commissario in casi straordinari, urgenti e motivati.

Il Presidente può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri, o singole funzioni, ai Vice Presidente, al Segretario, o ad altro membro del Coordinamento Nazionale.

Il Presidente può assumere provvedimenti che abbiano carattere urgente, con l'obbligo di riferirne entro 30 giorni al Coordinamento Nazionale.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente può assumere le opportune determinazioni, portandole poi a conoscenza del Coordinamento Nazionale o del Comitato Esecutivo, alla loro prima adunanza, affinché provvedano alla ratifica secondo le rispettive competenze.

Art.39 Il Segretario

Il Coordinamento Nazionale nomina, su proposta del Presidente, tra i suoi membri un Segretario. Al Segretario competerà l'onere della redazione dei verbali, nonché di comunicazione tra il Coordinamento Nazionale e gli altri Organi statutari.

Il Segetario rimane in carica per un periodo coincidente temporalmente con il mandato del Coordinamento Nazionale che l'ha eletto.

Il Segretario ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi statutari.

Il Segretario inoltre:

- coordina le attività di comunicazione. È compito del Segretario tenere i rapporti con i media e dare visibilità alle attività dell'Associazione:
- nomina e revoca i responsabili editoriali e tecnici del Sito web del Movimento e di qualsivoglia altro strumento mediatico (radio-televisivo, cartaceo, etc.) di cui il Movimento vorrà dotarsi;

- partecipa alla programmazione della campagna elettorale;
- individua e seleziona i candidati per le elezioni amministrative, regionali, politiche ed europee;
- gestisce l'utilizzo del simbolo, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali;
- delibera sulle domande di adesione di nuovi soci;
- delibera gli atti di ordinaria amministrazione;
- decide su assunzione e licenziamento del personale, determinandone lo stato giuridico, il trattamento economico e le promozioni; decide su avvio e interruzione di rapporti di collaborazione, consulenza e su assegnazione di incarichi retribuiti;
- propone la costituzione dei Gruppi Tematici;
- sceglie la società esterna di revisione contabile;
- nomina il Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 28-29 del d.lgs. n. 196/2003.

Il Segretario può delegare in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti e poteri, o singole funzioni al Tesoriere al Vice Segretario o altro membro del Coordinamento Nazionale.

Il Segretario può conferire deleghe speciali, anche a soggetti estranei al Movimento, relativamente all'espletamento di particolari attività.

Il Segretario è invitato permanentemente, se non presente ad altro titolo, negli organi deliberativi delle Strutture territoriali al fine di favorire i processi di integrazione e di coordinamento.

Art. 40 Ufficio di Segreteria

L'Ufficio di Segreteria è l'organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.

L'Ufficio di Segreteria è composto da non più di cinque membri, nominati dal Segretario. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria in qualunque momento. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione del Coordinamento Nazionale.

Il Segretario provvederà a definire i compiti di ciascun componente del comitato di presidenza dopo l'insediamento dello stesso affidando specifici incarichi.

Art. 41 Rappresentanza dell'Associazione

La rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, nonché la firma sociale libera competono al Segretario. È suo compito agire e resistere davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, legali e difensori.

La rappresentanza della Società e la firma sociale possono inoltre essere conferite dal Coordinamento Nazionale a singoli componenti per determinati atti o categorie di atti.

Il Coordinamento Nazionale può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche a non associati per il compimento di determinati atti.

Art.42 II Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Coordinamento Nazionale su proposta del Segretario Nazionale, che lo sceglie tra gli associati in possesso di comprovati requisiti di onorabilità e adeguata professionalità.

Il Tesoriere rimane in carica per un periodo coincidente temporalmente con il mandato del Coordinamento Nazionale che l'ha eletto. Sono prorogate tutte le sue funzioni e i poteri nel periodo intercorrente fra la data della decadenza dalla carica e la nomina del nuovo Tesoriere.

Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, è temporaneamente sostituito dal Segretario sino alla nomina del nuovo Tesoriere.

Il Tesoriere può partecipare senza diritto di voto ai lavori del Coordinamento Nazionale.

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria, patrimoniale e contabile del Movimento, è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, nel rispetto delle leggi vigenti.

Svolge tale funzione per il raggiungimento degli scopi associativi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

Il Tesoriere in particolare:

- è legittimato alla riscossione delle entrate; effettua pagamenti ed incassa crediti;
- ha facoltà per l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e per tutte le operazioni bancarie in genere; gestisce i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predispone le relative rendicontazioni;
- richiede i rimborsi elettorali alle autorità competenti ed inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimento ad eventuali contributi per le spese elettorali e ne incamera gli introiti per conto dell'Associazione;
- cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili e amministrativi dell'Associazione previsti dalle leggi vigenti;
- predispone annualmente il rendiconto consuntivo e il bilancio previsionale, con i relativi allegati previsti dalle leggi vigenti.

Il Tesoriere ha i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

Il Tesoriere può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici.

Il Segretario e il Tesoriere predispongono di comune accordo il Regolamento economico-finanziario del Movimento. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, i casi, gli atti e la soglia di spesa per i quali si richiede la firma congiunta.

Art.43 Regolamento economico-finanziario

Il Regolamento economico-finanziario, predisposto di comune accordo dal Segretario e dal Tesoriere, è approvato dal Coordinamento Nazionale e disciplina le attività economiche e patrimoniali del Movimento. In particolare definisce e regola:

- gli indirizzi e i criteri per la determinazione della quota di iscrizione;
- il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Movimento;
- i casi, gli atti e la soglia di spesa per i quali si richiede la firma congiunta del Segretario e del Tesoriere;
- le indennità di servizio e dei rimborsi spese per quelle cariche o quegli incarichi in seno o a margine del Movimento che assorbano una eccezionale quantità di energie e risorse lavorative costanti e continuative;
- i rapporti economici con le strutture territoriali.

Art.44 Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo amministrativo, è formato da cinque componenti, tre effettivi e due supplenti, iscritti all'Albo dei Commercialisti e revisori contabili. La carica di sindaco revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica o ruolo all'interno dell'Associazione. I componenti del Collegio potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

I Sindaci Revisori sono nominati dall'Assemblea e non possono essere rieletti per un secondo mandato consecutivo

Il Collegio rimane in carica per un periodo coincidente temporalmente con il mandato del Coordinamento Nazionale. Sono prorogati tutti i poteri del Collegio nel periodo intercorrente fra la data della loro decadenza dalla carica e la nomina dei nuovi componenti.

I membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio, che ha diritto di partecipazione alle riunioni del Coordinamento Nazionale, senza diritto di voto ma col diritto di far verbalizzare i suoi interventi.

Il Collegio, nelle forme e nei limiti d'uso, ha il compito di:

- a) il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione e la regolare tenuta della contabilità;
- b) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- c) redigere e trasmettere ogni anno all'Assemblea un parere sul bilancio preventivo e una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo predisposto dal Coordinamento Nazionale.

Nel caso di morte, di rinuncia o di mancata accettazione del Presidente o di un Sindaco Effettivo subentrano i Supplenti in ordine di età. Qualora si tratti del Presidente, il Collegio così completato provvederà ad eleggere il nuovo Presidente. I nominati resteranno in carica sino alla prossima Assemblea Ordinaria, la quale dovrà provvedere alla nomina del Presidente, dei Sindaci Effettivi e Supplenti per la integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. Qualora con i Sindaci Supplenti non si completi il Collegio, sarà convocata l'Assemblea, perché si provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art.45 Società esterna di revisione contabile

La società di revisione prevista dalla normativa vigente viene scelta dal Segretario.

La società di revisione, verifica nel corso dell'esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Art.46 Collegio dei Probiviri garanti

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutaria e regolamentari, indicandone la loro corretta applicazione.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea Ordinaria, che in tale occasione ne individua tra i componenti il Presidente. I componenti del Collegio potranno essere scelti in tutto o in parte tra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza in materia associativa.

I probiviri restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o ruolo all'interno dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri decide in via definitiva, senza alcun vincolo procedurale, a maggioranza assoluta di voti, su tutte le controversie che potrebbero insorgere tra l'Associazione e gli Associati o tra gli Associati medesimi in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto o di ogni altra deliberazione o decisione degli organi dell'Associazione in materia di rapporti sociali.

A titolo esemplificativo si elencano di seguito alcuni ambiti di competenza:

- controversie tra gli associati in relazione alle attività proprie dell'organizzazione e tra gli associati e gli organi dell'Associazione;
- II) ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti alle cariche associative;
- III) ricorsi relativi alla conformità allo Statuto degli atti propugnati dagli organi statutari;
- IV) controversie tra le strutture territoriali (sportelli, circoli, gruppi organizzati, ecc.) in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni;
- V) decidere sui ricorsi avverso le decisioni di scioglimento, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del Movimento.

Art.47 Sanzioni e processo disciplinare

I diritti del singolo Associato possono essere limitati o sospesi, con sanzione decisa dal Coordinamento Nazionale su proposta del Presidente, in relazione a lesioni agli altrui diritti e/o per attività in spregio alle deliberazioni degli organi statutari e al presente statuto.

Le misure disciplinari previste sono:

- I) il richiamo: inflitto per fatti di lieve entità;
- II) la sospensione: inflitta per gravi mancanze. In caso di recidiva per la commissione di atti già oggetto di procedimento disciplinare conclusosi con il richiamo o in caso di attività contrastanti con le direttive degli organi dell'Associazione, qualora ciò non comporti l'espulsione;
- III) l'espulsione.

Avverso il provvedimento sanzionatorio l'Associato sanzionato può ricorrere al Comitato dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della sanzione.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncerà entro sessanta giorni dalla richiesta, ascoltato il richiedente od un suo rappresentante. È ammessa l'impugnazione per revoca della decisione innanzi lo stesso organo, solo in relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio.

Su iniziativa del Collegio dei Probiviri o su richiesta del Presidente dell'Associazione o di almeno un terzo dei componenti del Coordinamento Nazionale o di un decimo degli iscritti, l'Assemblea può essere chiamata ad assolvere le funzioni di giuria e revocare le sanzioni disciplinari inflitte. In tal caso il Collegio conduce le sedute in sede di Assemblea, in sessione giudicante. Il procedimento si svolge nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa e deve garantire la massima equità e rapidità del suo svolgimento.

Art.48 I Gruppi Tematici

I soci possono organizzarsi in Gruppi Tematici, senza riferimento ad un specifico ambito territoriale.

I Gruppi sono luoghi di dibattito, di approfondimento di idee, di elaborazione di proposte e possono avere anche una funzione consultiva.

I gruppi tematici sono istituti dal Coordinamento Nazionale su proposta del Segretario.

Creazione, funzionamento e modalità operative di Gruppi sono normati da appositi regolamenti.

Art.49 Le strutture territoriali

DemA promuove la vita associativa e valorizza le specificità territoriali articolando la propria presenza con strutture territoriali decentrate come sportelli, circoli, gruppi organizzati, etc.

Attraverso appositi momenti consultivi tali strutture concorrono alla definizione degli indirizzi dell'Associazione e in particolare alla definizione delle iniziative territoriali.

La creazione, il funzionamento, le modalità operative, i criteri con i quali sono assicurate le risorse delle eventuali articolazioni territoriali del Movimento e le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento sono normati da appositi regolamenti approvati dall'Assemblea.

Le attività territoriali dell'Associazione vengono coordinate attraverso:

- strutture di base (sezioni, circoli, gruppi organizzati negli ambienti di lavoro e di vita, nuclei) riconosciute dal Coordinamento Nazionale. Ogni struttura di base opera quale luogo di incontro, formazione, ed azione sociale in piena autonomia statutaria, amministrativa, contabile e civile e determina autonomamente il proprio programma di attività purché non in contrasto con le direttive degli organi statutari. Le strutture di base non possono in alcun modo e ad alcun titolo vincolare o rappresentare l'Associazione, né utilizzare il contrassegno del partito senza il consenso espresso degli Organi statutari dell'Associazione.
- strutture Comunali, denominate Coordinamenti Comunali, istituite dal Coordinamento Nazionale per con compiti di coordinamento, animazione e programmazione su base comunale;
- strutture Provinciali, denominate Coordinamenti Provinciali, istituite dalla Coordinamento Nazionale, con compiti di coordinamento, animazione e programmazione su base provinciale;
- strutture Metropolitane, denominate Coordinamenti Metropolitani, istituite dalla Coordinamento Nazionale, con il compito di coordinare, sviluppare e qualificare la presenza dell'Associazione e di tutte le attività e iniziative da esse promosse nelle grandi aree urbane di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze e Bari;

- strutture regionali, denominate Coordinamenti Regionali, istituite dalla Coordinamento Nazionale, di norma in coincidenza con le Regioni e con le Province autonome con compiti di rappresentanza territoriale, di indirizzo programmatico e coordinamento delle Strutture Provinciali.

Ogni Organo periferico, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto a uniformarsi alle indicazioni del Segretario, alle norme presenti nel Regolamento e al presente Statuto; il mancato rispetto ti tali disposizioni è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

Gli obblighi assunti ad ogni livello territoriale non impegnano a nessun titolo e per nessun motivo il livello nazionale né si verifica alcuna successione contrattuale.

Art.50 Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organismo politico di massima rappresentanza territoriale del Movimento. Ne fanno parte tutti i rappresentanti delle Strutture Comunali e delle Città metropolitane.

È un organo consultivo che viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per discutere ed approfondire le linee programmatiche del Movimento.

All'atto del suo insediamento approva un regolamento di funzionamento interno.

Art.51 L'Assemblea Nazionale degli Eletti

L'Assemblea Nazionale degli Eletti è organo consultivo e propulsivo del Movimento. Coordina l'attività politica ed istituzionale degli eletti e degli amministratori che si riconoscono nel Movimento.

Fanno parte dell'Assemblea Nazionale degli Eletti tutti gli eletti del Movimento nelle istituzioni europee, nazionali e territoriali (comprese le circoscrizioni comunali ed ogni altro organo immediatamente e direttamente rappresentativo dell'elettorato).

Ne fanno altresì parte gli aderenti che ricoprono incarichi nelle Giunte e nei Governi locali e centrali.

L'Assemblea Nazionale degli Eletti viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno e all'atto del suo insediamento approva un regolamento di funzionamento interno.

Art.52 Trasparenza

L'Associazione assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

Nel sito internet dell'Associazione sono pubblicati:

- lo Statuto;
- il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o
 della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del
 competente organo del partito politico;
- l'elenco dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso (ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 19), che hanno erogato i finanziamenti o contributi e i relativi importi (ex art. 4 legge n. 659 del 1981), è pubblicato, nel sito internet, come allegato al rendiconto di esercizio;
- la sintesi dei verbali dell'Assemblea.

Art.53 Parità fra i generi

DemA promuove e favorisce, la partecipazione attiva delle donne alla politica e persegue anche attraverso azioni positive l'obiettivo della parità di accesso tra i sessi alle cariche elettive negli organismi collegiali.

Gli organi collegiali sono formati attraverso procedure definite dai Regolamenti tali da garantire che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore a un terzo.

L'individuazione dei candidati in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, è effettuata in maniera tale che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, rispetto al numero complessivo dei candidati.

L'Associazione destina annualmente una quota delle entrate, stabilita dal Coordinamento Nazionale, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

TITOLO IV

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE – ESERCIZI SOCIALI

Art.54 Risorse economiche

Le fonti di finanziamento per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per le sue spese di funzionamento sono costituite:

- dalla quota di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- dalle quote sociali annue;
- contributi degli eletti nelle Istituzioni rappresentative;
- da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare;
- da ogni altro contributo, ivi comprese erogazioni liberali, donazioni, lasciti che le socie, i non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Coordinamento Nazionale che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione;
- finanziamenti e rimborsi elettorali ove previsti dalla normativa vigente;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni, iniziative, ecc.);
- da attività marginali di carattere commerciale;
- ogni altro tipo di entrate, purché di natura lecita.

L'Associazione può effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento - come feste e sottoscrizioni - e in generale svolgere tutte le altre attività necessarie o utili per il conseguimento dei propri scopi sociali, nel rispetto della legislazione vigente.

Cosi come disposto dell'art. 9 del decreto legge 149/2013, il Movimento prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Art.55 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- da eventuali contributi in conto capitale;
- dagli eventuali avanzi di gestione degli esercizi annuali.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.56 Autonomia patrimoniale e gestionale delle strutture nazionali e territoriali

La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto hanno una propria autonomia amministrativa e patrimoniale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale e di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere nei limiti delle proprie competenze e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni. Gli Organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni.

I conti preventivi e consuntivi di ciascuna organizzazione territoriale devono essere redatti secondo i modelli predisposti dal Regolamento e gli indirizzi pervenuti dal Segretario e ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della relativa fonte di finanziamento.

È in ogni caso preclusa alle organizzazioni territoriali la facoltà di stipulare atti e contratti sulle seguenti materie:

- compravendita di beni immobili;
- compravendita di titoli azionari e finanziari di ogni genere;
- costituzione di società;
- acquisto di partecipazioni di società già esistenti;
- accensione e concessione di finanziamenti;
- stipula di contratti di mutuo;
- rimesse di denaro da e/o verso l'estero;
- apertura di conti correnti all'estero e valutari;
- acquisto di valuta;
- richiesta e concessione di fidejussioni o di altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, a meno che tale potere non venga delegato dal Rappresentante Legale dell'Associazione.

Il Regolamento disciplina, tra l'altro: l'apertura di posizioni di codice fiscale e di conti correnti bancari o postali intestati alle strutture territoriali, le procedure di autorizzazione alle spese e di contabilizzazione delle stesse, la destinazione dei contributi degli eletti nelle Amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali tenendo conto di quanto previsto dalla legge

(secondo la quale i movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria) e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto.

Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Art.57 Esercizi sociali

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo (rendiconto della gestione), deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di marzo; mentre il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione devono essere depositati presso la sede dell'associazione, entro i 15 giorni precedenti le sedute indette rispettivamente per la loro adozione e approvazione, in modo da poter essere consultati da ogni Associato.

TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.58 Elezione del primo Coordinamento Nazionale

Il primo Coordinamento Nazionale è nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente, e durerà in carica fino all'approvazione da parte dell'Assemblea del regolamento che disciplina le modalità di elezione dei successivi e comunque per un periodo non superiore ai dodici mesi a decorrere dal giorno di nomina.

Art.59 Modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione

Modifiche dello Statuto, del simbolo e della denominazione dell'Associazione possono essere proposte dal Coordinamento Nazionale o da almeno un decimo degli associati iscritti da almeno sei mesi.

L'Assemblea straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione con l'intervento diretto, o per rappresentanza, di almeno cento associati.

Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti, tenendo conto degli astenuti e dei voti nulli.

Art.60 Scioglimento

L'Associazione rimane in vita fino a diversa decisone espressa dall'Assemblea dei soci.

Lo scioglimento del Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. La deliberazione viene presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Si estingue se lo scopo della stessa diviene impossibile in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice Civile.

In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinata, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio risultante dalla liquidazione non potrà essere diviso tra gli Associati, ma sarà devoluto a favore di altre organizzazioni aventi i medesimi scopi o che perseguano scopi di promozione sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.61 Rinvio

Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia.